

28 ottobre 2009 10:40

## Rette Residenze sanitarie Assistenziali. Dietrofront del TAR Toscana, nuova azione in difesa degli utenti

di Emanuela Bertucci, Claudia Moretti



Il 5 novembre prossimo al Tar Toscana si svolgera' l'udienza di merito per tre cause sulle rette Rsa (Residenze Sanitarie Assistenziali) in cui i parenti dei ricoverati (ultrasessantacinquenni non autosufficienti e portatori di handicap grave) chiedono il rimborso delle quote pagate ingiustamente. In passato il Tribunale aveva dato loro ragione ma questa volta i ricorrenti si trovano di fronte ad una sentenza diversa: secondo il nuovo orientamento i Comuni e le Rsa hanno il diritto di chiedere somme che esorbitano dai redditi del ricoverato, computandole rispetto ai redditi di svariati parenti e affini. Con sentenza dello scorso agosto, dopo numerosi provvedimenti positivi per gli utenti, e' arrivato questo ribaltamento di giurisprudenza a 360 gradi. La legge che disciplina l'Isee (indicatore della situazione economica equivalente), prevede che per il calcolo delle rette di degenza nelle Rsa per questi pazienti si consideri il solo reddito dell'assistito. Secondo il nuovo orientamento del Tar Toscana, tali norme, che prima **erano precettive e immediatamente applicabili**, diventano **di mero indirizzo e inattuabili**. Insomma -dice il Tar- la norma c'e' ma non la si puo' attuare perche' non e' stato emanato il Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) previsto dalla normativa come atto secondario di specificazione. Evidentemente, per il Tar non conta che ci sia una specifica volonta' politica di non emanarlo e che da 10 anni i Comuni ne ostacolano l'approvazione! Ma la nostra battaglia continua, sia al Tar Toscana il prossimo 5 novembre, sia al Consiglio di Stato se sara' necessario, organo che si e' gia' pronunciato (seppur per adesso in materia di sospensiva e non ancora in via definitiva) in modo favorevole agli utenti. Di seguito pubblichiamo le memorie depositate in contrasto alla pronuncia dello scorso agosto.

Per un approfondimento della vicenda e tutte le sentenze e memorie, clicca qui  
<http://www.aduc.it/info/rettersa.php>

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE TOSCANA

Memoria per l'udienza del 5 novembre 2009 R.G. 179608

Per i signori

..... via ..... e residente in ..... rappresentata legalmente dal Sig. C. .... nella qualita' di amministratore di sostegno.

..... via ..... e residente in ..... Via .....

..... via ..... e residente in ..... Via ..... Mi rappresento e ottiro nel presente giudizio dagli Avvocati Claudia Moretti ed Emanuela Bertucci del foro di Firenze come da mandato in copia al presente sito ed eventualmente sottoscritto presso lo studio della stessa. In Firenze, Dato' il 25.10.09, ore 10:00. Il sottoscritto si riserva eventuali comunicazioni a mezzo fax 055 2342708.

.....

.....

Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore con sede in Firenze, Piazza della Signoria, 1.

## 1.

consuetudine:

e come

In Regione Toscana Amministrativa....., la persona del rappresentante legale pro tempore, con sede in: ... Via ....

## 2.

consuetudine:

—

Scopo della memoria che segue e' rappresentare il punto di vista della difesa dei ricorrenti alla luce del rinvio - e mutuo - orientamento giurisprudenziale del TAR Toscana nella materia oggetto del presente giudizio. Quasi difesa ha preso atto della recente sentenza n. 14032008 del 25 agosto 2008 con la quale il Tribunale rigetta un ricorso identico non solo a quello odierno, ma anche a quello di un precedente ed oltretutto caso, la cui sentenza giunge a conclusioni diametralmente opposte (TAR Toscana, sent. n. 2335/008 del 17 novembre 2008).

Si legge infatti nei due provvedimenti, in ordine alla interpretazione dell'art. 3 comma 2 ter di legge 10/96:

●

“

inanzi al preaccidente immediatamente processuale, che non necessita di disposizioni di dettaglio” (sentenza del 17 novembre 2008);

●

“

Già sotto il profilo letterale, il menzionato comma 2 ter presenta tutti i caratteri della norma di mera indirizzo” [...] “brevemente che la stessa legislazione mostra dunque di non aver voluto realizzare direttamente” (sentenza del 25 agosto 2008).

In ordine alla rilevanza della mancata adozione del DPCM:

●

“

Nel caso di applicazione della norma in questione, la mancata adozione del DPCM previsto dal citato d.lgs” (sentenza del 17 novembre 2008);

●

“

Ed è proprio tale previsione a rivelare, al di là di ogni dubbio residuo, l'efficacia non immediatamente processuale della disposizione, che, una volta interpretata come auto-esecutiva pur in mancanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, soprattutto, dell'invia ad esso successivo, violerebbe la prerogativa costituzionalmente riconosciuta a Regioni ed autonomie locali in una materia che certamente va veduta con gli interessi” (sentenza del 25 agosto 2008);

Sul rapporto fra fonte normativa di primo grado e regolamento comunale:

●

“

della Regione, come il prologo si adda risulta espressamente considerato dal Comune come il corpus normativo legittimamente l'adulato determinatore” (sentenza del 17 novembre 2008);

●

“

ammissione dell'azienda presso una delle strutture pubbliche o convenzionate, ed alla cui concessione presiedono i criteri di razionalità stabiliti dal regolamento stesso, nei limiti della disponibilità di bilancio” (sentenza del 25 agosto 2008);

Sulla natura dell'investimento economico comunale, sovvenzionabile o a primo obbligo?

•

“

Tal premessa gioca a favore del Comune in eventuali contropartecipazioni dell'ente da prevedersi nei regolamenti comunali, con la possibilità, quindi, per il Comune di chiedere all'assistito un contributo percentuale sulla base della situazione economica dello stesso" (sentenza del 17 novembre 2008).

•

“

non può allora dedursi che l'intervento del Comune volto alla copertura, anche a parziale, della "quota sociale" della rete gestionale di fognari presso la RSA si attinga come nei tradizionali termini del regolamento economico e il del di concessione nel contributo comunale relativo alla parte non coperta, essi, così, modificano - per differenza - la misura del contributo parziale concesso dal Comune" (sentenza del 25 agosto 2008).

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha dunque avuto un'opinazione senza pari? Il sistema i pareri degli organi giurisdizionali, un'esperienza delle procedure regionali di diritto, nel "dare corso" ai elementi di novità che abbiano potuto l'esperienza di risolvere la normativa in vigore da oltre otto anni.

**Il cittadino e l'operatore del diritto sono disorientati**

—

**1. Sulla rinuncia dell'art. 2 comma 2 ter. del. 10/09**

La natura dell'art. in questione come norma immediatamente precettiva e principio implementato accolta dalla giurisprudenza amministrativa. Non vi' dubbio che il legislatore ha inteso intervenire effettivamente su un corpus normativo (la 109/98, anche nel suo testo modificato dalla 130 del 2000) di per sé immediatamente applicabile e a disposizione diretta dell'operatore amministrativo e dell'utente finale del servizio. Non a caso in allegato alla legge si trovano tabelle contenenti criteri unificati di valutazione della situazione economica e titoli di equivalenza ad uso dell'amministrazione.

Poiché la scissione dell'ISE familiare contenuta nell'art. 2 comma 2 ter. dell'art. 2 DPCM non avrebbe avrebbe il solo di limitare la portata dell'esclusione e "trasgredire" l'applicazione marginale dell'ISE familiare in alcune delle situazioni ricomprese nella delega. E, per giunta, si consideri la complessità delle regolamentazioni cui è giunta, dopo averne pronuncia espressa, il TAR Lombardia nella scorsa luglio (sentenza n. 1470 del 13 luglio 2009).

“

Il Tribunale ha già stabilito (sentenza 24/03/08 - 300) che la norma si applica immediatamente al principio generale dell'obbligatorietà precettiva, che alla struttura le componenti amministrative anche in assenza del decreto di attuazione del Presidente del Consiglio. Tale situazione di legge è offerta come quella che investono i soggetti diversamente abili in regola ordinaria dell'ISE economico una delega necessaria, dovendo obbedire alla prioritaria esigenza di facilitare il protrarsi della loro permanenza nel nucleo familiare capogeme, solo obiettivo e parzialmente avvertibile l'evoluzione della casistica economica del caso assistito, anche in relazione al decorso alla quale avrebbe potuto far posto.

Dato concettuale non vengono disgiunte nell'ipotesi di soggetti esenti dalla famiglia d'origine in quanto esposti in strutture residenziali: la norma che infatti contempla espressamente le prestazioni erogate in ambiente residenziale a cura continuativa, e d'altra parte la finalità di favorire la convivenza con i familiari congiunti ben può costituire un impegno da conseguire nel futuro ovvero può essere ritenuta nel senso del mantenimento e dello sviluppo di legami e contatti. In modo da evitare fenomeni di disaffiliazione con chiusura definitiva dei rapporti con i parenti più vicini.

In definitiva gli enti locali coinvolti non debbono quindi attendere l'emanazione della normativa attuativa di delega, ma sono tenuti ad applicare una disposizione immediatamente precettiva introdotta a tutela di una fascia di popolazione particolarmente debole.

Altra questione già affrontata dalla pronuncia di quella su la disposizione che impone di stabilire la situazione economica del solo assistito nella misura in senso assistito ed economico: ovvero richiede un indicio - economico chiaro e univoco - rivolto alle amministrazioni locali chiamate a fornire soluzioni concrete in sede di individuazione dei criteri di partecipazione ai costi dei Centri help-center. Il Tribunale ha infatti in questa recente interpretazione, osservando che "il dato obiettivo di riferimento sarebbe fornito indicativo in tal senso quando afferma che l'applicazione del gruppo dell'ISE è in linea con quanto previsto, indicando con l'obbligo che deve il verbale di valutazione un'idea predefinita alla situazione economica del solo assistito nell'atto di iscrizione in una struttura con il fisco familiare. Al riguardo non sembra condivisibile una lettura della seconda parte del comma 2 ter. della delega in riferimento al principio generale di non discriminazione, mentre il DPCM avrebbe dovuto, di fatto, escludere l'assistenza, di fatto, esclusa dall'articolo, di fatto, esclusa dal principio. Da una lettura complessiva emerge che la disposizione abbia l'obiettivo di stabilire, in via contraria, che il compito di raggiungere il dovere di fornire la buona dei soggetti assistiti da la determinazione dei dati relativi entro i quali l'ISE familiare può comunque essere applicabile senza in altre parole al Presidente del Consiglio dare attuazione al principio e delimitare la portata, individuando le ipotesi marginali nelle quali può riguardare la disciplina generale dell'ISE familiare". In assenza del suddetto decreto, pare evidente che la disposizione normativa - come già detto immediatamente precedente - debba essere nella sua portata applicabile in tutte le ipotesi di assistenza residenziale in strutture di assistenza sociale non residenziali (sentenza Tar Milano, Sez. IV, del 10/09/09; Tar Milano, Sez. IV, del 10/09/09; Tar Lombardia, Sez. IV, del 10/09/09).

Merito evidente l'interpretazione che il Tar Lombardia ha effettuato: "se l'ente di origine ha la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza" i richiami alla famiglia non muove il quadro in merito ai doveri istituzionali e alla necessità di tutela dei soggetti più deboli (nel dell'esclusione contenuta nell'art. 2 comma 2 ter. Diversamente il TAR Toscana, nella stessa sentenza del 2009 accoglie un orientamento che di fatto impone alla famiglia fornire della assistenza socio sanitaria dell'assistito non può' assistenziale.

“

Dalla pronuncia non può' che risulti il suo assetto nella disciplina secondaria del D.Lgs. n. 109/98, il mancato della quale avrebbe immediata efficacia preclusiva alla previsione che valorizza la situazione economica del solo assistito ai fini del concorso ai costi delle prestazioni significativamente deve vita ad una disciplina complessiva ed incoerente: basti pensare che, in via di attuazione rispetto alla regola generale ricavata dall'art. 2, l'articolo modulare e parzialmente provvede del congiunto dell'assistito venisse escluso ai fini della valutazione dei requisiti personalizzati concernenti per fini di determinati presupposti, senza che al contrario il nucleo familiare venga quella censibile, come il profilo dell'art. 109/98, che il contributo fatto fatto della figura di redistribuzione degli oneri economici rilevanti della legge n. 109/98.

Per il TAR Toscana la certezza della famiglia consiste nel superamento dei costi per la degenza del proprio parente non autosufficiente, se può' accogliere l'assistito presso di sé" (sentenza magli, altrimenti pag).

E a ben vedere, la giurisprudenza maggioritaria espone anzitutto consista di equidistribuire questa norma più convenientemente rispetto al quadro sistematico all'interno del quale la stessa è inserita.

E se viene in rilievo con il consenso dell'ente Tribunale sulla funzione di "testo" indicata nella norma in questione, non si può' non concordare su quanto segue. Merito indicativo non compare che l'unico "indizio" sia il Presidente del Consiglio dei Ministri nell'emanazione di un DPCM, che per volontà politica non viene mai emanato, né che il suo scopo è di "in" e che in "il" è esecutiva. Anche la norma demandi ad un provvedimento secondario, da "non di meno pone al principio di indicazione che deve guidare la scelta e l'operato dell'ente locale, pur in assenza del DPCM non può' nel per questo ignorato, legge la norma, e agita all'equo dell'indizio indicato dal Parlamento. Puntato l'ente locale dove "trabocca" detto principio in sede concorre nell'ambito di esercizio della propria discrezionalità amministrativa. Cui' non è accaduto nel Comune di Firenze.

**Il dettaglio della busta occorre tra un rischiodamento comune e la normativa casistica**

Nel precedente orientamento il TAR Toscana individuava quale unica norma di riferimento quella nazionale esclusiva, in quanto ad essa compete l'applicabilità del regolamento forense. L'orientamento successivo al contratto fonda il proprio dispositivo sulla rinvenuta conformità del regolamento stesso all'art. 3 comma 2 rec. ma elude ogni valutazione di conformità di questo all'intera disciplina dettata dalla 105/98.

Oltre, secondo il regolamento comune, che il TAR Toscana salva in toto, il calcolo della capacità economica dell'utente base "altri" conto del patrimonio di questo (anche **benificiari estero**), con estensione della valutazione a tutti i nuclei familiari di tutti i figli anche non a carico, integrali da generi, suore e parenti a carico".

Tale disciplina è presentabile in contrasto con il dettato normativo dell'art. 2 comma 2 del d.lgs 105/98 che pone la disciplina generale GSE, valida su tutto il territorio nazionale. "Al fine del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare **Parco unico del nucleo familiare e i comuni connessi in ambito urbano**". Per nucleo familiare si intende dunque l'insieme di soggetti tra loro parenti che hanno residenza anagrafica nella stessa abitazione (art. 1-bis DPCM 22/1/00, art. 4 DPR 22/8/95, art. 142/100; TAR Brescia, art. 142/00).

Dalla sua parte, si è Tribunaie ha dimenticato l'esistenza di questa norma, o ha ritenuto che il regolamento comune potesse, per apponimenti di bilancio, derogare alla legge. La genericità delle fonti normative non consente una simile operazione.

Dal resto, la disciplina generale dettata dal d.lgs 105/98 ha una sua intrinseca logica e coerenza. Essa opera, tramite una lista auto che consente all'amministrazione di considerare patrimonio del richiedente anche quello dei beneficiari con questi connessi, un sostanziale requisito di dover affluire alla conoscenza di fatto in cui vive il soggetto. Se, oltre della stessa famiglia e vicino insieme e non plausibile che parte dei singoli patrimoni venga usata in comune per la gestione della quotidianità. Mentre se, pur essendo parenti i luoghi o contesti diversi di privati beneficiari del fondo che vive in famiglia, la legge di rango costituzionale non prescrive che il patrimonio del fondo comune con quello della famiglia di origine al proprio del bene. Il regolamento dunque si basa in queste considerazioni programmatiche ha escluso l'effetto della. Tale unità di gestione introduce in tutti i nuclei familiari analogici.

Verrebbe dunque ad applicarsi la normativa in materia di GSE al caso di specie, anche ammessa l'applicazione della disciplina GSE generale anche la deroga di cui al art. 3 comma 2 rec. Il Comune di Firenze ha espressamente compiuto la scelta per la Regione della signora... poiché avrebbe dovuto tener conto del nucleo familiare anagrafico della stessa, composto da lei e da suo marito... e non già anche del reddito del figlio... soggetto che da da prima della richiesta di inserimento in RSA aveva in luogo di lavoro dai genitori (si veda Documentazione in atti)

●  
I signori... e... risiedono in Firenze, Via.....

●  
Il signor... risiede in.....

Il Tribunale dunque, anche una occadente ad una interpretazione in conferma dell'ultimo orientamento in merito all'art. 3 comma 2 rec, dov'è comunque applicabile l'art. 2 comma 2 della legge e per l'effetto, dichiara la determina impugnata illegittima nella parte in cui imputa euro 40,82 a carico - e in relazione al reddito - di.....

Tuttavia, è possibile valutare l'applicazione dell'art. 2 comma 2 del d.lgs 105/98 invocando la riforma del Titolo V della Costituzione. Il Consiglio di Stato meno di un mese e mezzo fa - in un provvedimento analogo in cui un Comune ha impugnato un ordinanza emessa a favore dell'utente, ha chiarito che in materia di livelli essenziali di questo genere di prestazioni il d.lgs 105/98 non è derogabile nemmeno da legge regionale. "Ritenuto che l'oggetto cautelare non è suscettibile del preventivo ricorso bensì tutti anche sul rilievo che i **preziosi ricorsi art. 4, legge 21 marzo del 1989 n. 159 sono procedibili al mantenimento di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che abbiano esser garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 2 rec. 1<sup>a</sup> della Costituzione Italiana**" (Consiglio di Stato, ordinanza n. 452 del 14 settembre 2005).

Il nuovo Titolo V della Costituzione, che stabilisce una esclusiva competenza della Regione in materia di assistenza, mantiene in capo alla Stato una funzione strategica per la governance del sistema di welfare nazionale, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. I livelli essenziali rappresentano, quindi, il principale strumento per il governo della politica sociale nazionale, in un sistema integrato dei servizi che è articolato, da un lato, su piani infrastrutturali differenti, dall'altro, in una rete di soggetti pubblici e privati che concorrono alla erogazione dei servizi e degli interventi. I livelli essenziali delle prestazioni consistono in un sistema di prestazioni sociali fondamente differenziate sul territorio, e che presenta marcati elementi di sperequazione territoriale (specie in termini di quantità e qualità delle prestazioni erogate), uno strumento di garanzia per il diritto al soddisfacimento dei bisogni di natura assistenziale e sociale che, per alcuni versi, recupera il modello di convergenza del sistema tipico degli interventi comunitari (Bilancio del lavoro, della salute e delle politiche sociali. <http://www.lavoro.gov.it/LavoroandAvvicinare/Levels>).

Ne consegue infine che nel computo GSE dei redditi non può essere conteggiato, come già detto nel recente provvedimento, l'indennità di accompagnamento. Sul punto, il recente orientamento del TAR Toscana parzialmente conviene nella misura in cui esclude il calcolo della indennità ma solo per i periodi pregressi rispetto all'istanza in vigore della legge Regionale Toscana n. 66 del 2005, e ciò perché tale legge prevede all'art. 14 comma 2 bis b) "sono computate le indennità di natura previdenziale e assistenziale percepite per il soddisfacimento delle sue esigenze di accompagnamento e di assistenza". Invece, rispetto le considerazioni espresse anche nella interrogazione del principio di cui alla legge 105/98 per cui in sostanza materia non può una legge regionale derogare alle istituzioni parlamentari.

---

Nel senso si può pretendere che un regolamento comunale legittimamente strategico è dettato normativa auto-differenziale "convenzionale" piuttosto che, come legge prevede, primo obbligo di pagamento della rete nei confronti della RSA. E il TAR Toscana, nel suo recente orientamento, opera la sua comparata non già dopo averla "risorsa" sul metro normativo ma solo perché il Comune stesso nel suo regolamento si definisce concessore. "Adi base delle disposizioni dettate dal regolamento forense, non può essere d'altro che l'intervento del Comune volto alla copertura, cioè il pagamento, della quota accisa" della rete gestionale di ricorso presso la RSA in analogo come nei tradizionali termini di contributo o sovvenzione, **invece, dipendente dall'amministrazione dell'utente presso una delle strutture pubbliche o convenzionate, ed alla cui concessione presiedono i criteri discrezionali stabiliti dal regolamento stesso, nei limiti della disponibilità di bilancio (si veda l'art. 2-bis/1) del Tar Toscana, sentenza n. 1450/2005 del 25 agosto 2005).**

E' evidente che il Comune non può "rinviare" il proprio ruolo ignorando il quadro normativo di riferimento e pretendendo di legittimare il tutto con un regolamento. E il TAR accoglie questo tesi auto-referenziale con un regolamento "locuzivo", siccome il Comune si attribuisce il nome di "concessore", ed per questo lo disenta.

Nel suo ordinamento che basarsi la norma ponga la quota accisa a carico del Comune, quest'ultimo possa, di propria iniziativa, sottrarsi al ruolo di obbligato principale "ricorribilità" sul cittadino. Anche qui purtroppo, il TAR Toscana accoglie la tesi "nessun contratto al regola poi fa il regolamento adottato dal Comune di Firenze ed il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, che, nel punto a carico del Comuni l'engagement del 50% del costo complessivo dell'assistenza agli anziani non autosufficienti. In **secondo** l'ordinamento sulla partecipazione dell'utente stabilito dalla disciplina regionale e comunitaria".

secondo l'ordinamento?

Dove il ruolo nel D.P.C.M. 14 febbraio 2001 "secondo l'ordinamento" non c'è. Ma come? Siamo in presenza di livelli essenziali, di legge quadro sui servizi sociali, di tutela economica di anziani e handicappati gravi dove il ruolo delle istituzioni nazionali e definite da legge dello Stato interviene. Fuggeci così in Comune per "secondo l'ordinamento" eroga la disciplina, mantiene i criteri di chi deve competere e così, ignora la disciplina dell'art. 5 e tutto per regolamento comunale.

**7. Sulla Conservazione Formale dei pareri dei genitori**

Sul punto TAR Toscana esclude, sebbene incidentarmente, la sua giurisdizione in merito ai presunti aspetti civili inerenti al ricovero, sostenendo che sia sufficiente la firma di una impegnativa da parte dei genitori perché quest'ultimo assumano sul piano civilistico obblighi che la legge espressamente esclude sul piano pubblicistico.

Ciò che è impegnativo, unitamente ovvero pseudo-contrattuali sottoscritti in favore della Struttura convenzionata, contrattori radicalmente con la realtà, gli scopi, i soggetti e le modalità attuative della normativa posta a tutela degli handicappati e disabili gravi e ultraassistenti (perenni) non sufficienti. L'intera vicenda si inquadra in una situazione di "disagio" sistemica, generalizzata e preordinata – da parte di Comuni italiani e RSA - a scaricare sulle famiglie i costi delle prestazioni socio-sanitarie cui le istituzioni sono tenute. E' ribelli di tutta evidenza come i coniugi dei pazienti non firmino certo un'impegnativa se non costretti da una condizione di **coartazione psicologica della volontà** gli stessi si sentono ovveramente "obbligati a sottoscrivere" atti-atti che li penalizza gravemente disabile con lacerata per lo stesso. In una posizione debole, quale è quello dell'utente di fronte all'Amministrazione, a richiesta, si impegna. Non solo, ma il tutto generalmente avviene sotto precedenti minacce di dimissioni o di mancato inserimento da parte della struttura stessa, laddove non si provvede ad impegnarsi economicamente come richiesto.

Appare una chiara che pur non essendovi tenuto per legge ma essendovi un regolamento comunale in tal senso, l'utente e i parenti sono di fatto costretti a comunque firmare necessariamente, se vogliono procedere all'iscrizione a sottoscrivere impegnativa direttamente con le strutture ospedaliere. Sottoscrizione per questo voluta nel consenso.

Ciò che è impegnativo in questione dev'essere previsto essere tenuti e rispettati quali atti intracomunitari e procedimentali redattamente costati e nulli in un procedimento amministrativo che affonda le proprie radici nella legalità preordinata e protetta ormai da anni da parte dei Comuni e dagli enti convenzionati.

Si leggono in proposito la riflessione che sul punto ha scritto il Tar Brescia.

**14**  
«Quali elementi che la rete individuata dall'Ente... 1. sul fenomeno di complessiva dell'ente e del Comune tenuto agli obblighi assistenziali. Per quanto riguarda i rapporti tra questi ultimi soggetti si riserva che i comuni non possono esimersi dall'obbligo di pagamento della rete richiedendo gli impegni essenziali dei genitori e del tutore dell'ente verso le strutture ospedaliere. In effetti i comuni non possono essere considerati beneficiari di tali contratti di gestione, che le strutture ospedaliere prediligono nel proprio esclusivo interesse. Chiarito di tratta di contratti di cui sarebbe necessario verificare la validità, da un lato perché sono relativi alla necessità di assicurare il ricovero (e quindi sottoscritti in una situazione di debolezza e soggezione contrattuale) e dall'altro perché presentano carattere l'assunzione di obblighi che esportano la parte di competenza dei cittadini a carico tipo di gestione. A sua volta la competenza dei cittadini deve essere regolata dai comuni sulla base delle direttive regionali, come previsto dall'OPCM 14 febbraio 2001. Il contratto normale è stato dalla capacità economica dei soggetti sociali debitori rispetto ai genitori e parentali (v. art. 3 del DM 31 marzo 1988 n. 100). Il potere regolamentare dei comuni non comporta tuttavia la facoltà di stabilire la previsione esecuzione dei soggetti ospedali e di questi ultimi sottostare controlli di gestione. Le strutture ospedaliere non sono soggette a questa forma di gestione regolamentare, che riguarda esclusivamente il rapporto interno dei costi tra comuni e i soggetti ospedali, e dunque possono sempre scegliere direttamente di contrari per ottenere l'effettivo rispetto della rete» (Tar Brescia, sentenza n. 1102 del 2008, il web anche Tar Brescia sent del 6 luglio 2006, n. 1407).

Da ultimo, per arginare il campo da possibili equivoci in ordine alla legittimazione attiva del ricorrente: «... e ... media ribaltare come la loro piena legittimazione sia formale che sostanziale derivi direttamente dagli atti comunali di determinazione delle porzioni di quota a loro carico (docc. 10 e 12 ricorso introduttivo).

In fede,

Firenze, 26 ottobre 2009

Avv. Claudia Novati

Avv. Emanuela Bellucci